

Codice A1703B

D.D. 20 aprile 2022, n. 323

**Aggiornamento della zona delimitata 2022 per *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comuni di Cuneo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.**



**ATTO DD 323/A1703B/2022**

**DEL 20/04/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici**

**OGGETTO:** Aggiornamento della zona delimitata 2022 per *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comuni di Cuneo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

Visto il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625".

Preso atto che nell'elenco degli organismi nocivi prioritari è presente *Anoplophora glabripennis*;

Vista D.D. n. 605 del 15/07/2021 "Aggiornamento della zona delimitata 2021 per *Anoplophora glabripennis* in Piemonte, Comune di Cuneo e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893."

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Piemonte, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, di eradicare e di controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- attualmente in Piemonte sono presenti due differenti aree in cui è stata riscontrata la presenza di *Anoplophora glabripennis* rispettivamente in provincia di Cuneo e in provincia di Torino;

- in entrambe le aree è confermato lo status fitosanitario di eradicazione.

Preso atto che a seguito del monitoraggio svolto dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte in collaborazione con I.P.L.A. S.p.A., nel periodo novembre 2021-aprile 2022, sono state monitorate 100.540 piante e sono state trovate 4 nuove piante infestate nel comune di Cuneo.

Dato atto che nella zona cuscinetto rientra, oltre a parte del territorio del Comune di Cuneo, anche parte del territorio dei Comuni di Cervasca, Bernezzo, Caraglio

Preso atto che occorre aggiornare la zona delimitata e le misure fitosanitarie.

Considerato che tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata e la zona cuscinetto, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso il Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici della Regione Piemonte.

Ritenuto necessario:

- sostituire la D.D. n. 605 del 15/07/2021 sopra citata;
- definire, per l'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione di *Anoplophora glabripennis*, considerata la tipologia di infestazione, una zona delimitata per i Comuni di Cuneo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio, come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e come di seguito indicato:
  - una zona infestata, in cui è stata confermata la presenza di *Anoplophora glabripennis* e che include tutte le piante con segni di infestazione, identificate con coordinate WGS84, e da un buffer di 100 metri;
  - una zona cuscinetto con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata, definita considerando le zone infestate anche degli anni precedenti (2018, 2019, 2020 e 2021);
- applicare le misure fitosanitarie di eradicazione, previste dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015, tra cui l'abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano segni causati dall'organismo nocivo nonché delle piante asintomatiche specificate ricadenti nel raggio di 100 metri attorno alle piante infestate;
- vietare la movimentazione al di fuori dell'area delimitata del legname e dei residui di potatura non cippati degli alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
- vietare la messa dimora in piena aria nella zona infestata di alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
- adottare, se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;
- adottare qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato;
- proseguire con i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati (allegato III, punto 3, lettera h) della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893), controlli mediante detection dog, per i prossimi 4 anni, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 4 della Decisione di Esecuzione

(UE) 2015/893;

Preso atto che tutte le attività di eradicazione si sono concluse in data 6 aprile 2022 con l'abbattimento di 278 piante (compresi due campioni distruttivi), la successiva cippatura e il conferimento a centrale a biomasse.

Vista la D.G.R. n. 15-4621 del 4 febbraio 2022 "**Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396**";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Tutto ciò premesso,

## LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893;
- Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019;
- Visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;
- Visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

## DETERMINA

1. di confermare lo status fitosanitario di eradicazione per la zona delimitata definita dal presente atto;
2. di approvare la delimitazione della zona infestata comprendente le piante che presentano segni di infestazione accertati di *Anoplophora glabripennis* nel Comune di Cuneo e della zona cuscinetto, con raggio di 2 Km oltre i confini della zona infestata, definita considerando le zone infestate anche degli anni precedenti (2018, 2019, 2020 e 2021), ricadente nei Comuni di Cuneo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio; la delimitazione è indicata nella cartografia riportata nell'allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la delimitazione di cui al punto precedente rimane in vigore per una durata di quattro anni dalla data del presente atto, salvo successivi aggiornamenti in base agli esiti delle indagini ufficiali;
4. di vietare la movimentazione del legname e dei residui di potatura non cippati al di fuori della zona delimitata delle piante specificate appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*;
5. di vietare la messa dimora in piena aria nella zona infestata di alberi appartenenti ai seguenti generi: *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus*

*spp.*;

6. di prendere atto che le operazioni di abbattimento delle piante infestate, rimozione e distruzione sono state effettuate dalla Regione Piemonte prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato;

7. di adottare, se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutte le piante infestate o sospette di essere infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile;

8. di adottare qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato;

9. di proseguire con i monitoraggi e le indagini utilizzando tecniche in grado di rilevare l'infestazione anche all'altezza della chioma ed effettuando campionamenti distruttivi mirati (allegato III, punto 3, lettera h) della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893), controlli mediante detection dog, per i prossimi 4 anni, come indicato nell'allegato III, sezione 1, punto 4 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893;

10. di disporre che, per quanto non previsto dalla presente determinazione dirigenziale, si rimanda alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893, al D.Lgs. n. 19/2021 e al Regolamento (UE) 2016/2031.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Allegato

A) Mappa della zona infestata - Cuneo 2022



B) Mappa della zona delimitata - Comuni di Cuneo, Cervasca, Bernezzo, Caraglio 2022

